

Allegato "B" - Raccolta n. 1.191

STATUTO

A.I.A.S. SEZIONE DI CETRARO ETS

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

E' costituita, nel rispetto del Decreto Legislativo 117/2017 (d'ora innanzi "CTS"), del Codice civile e di ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria, l'Associazione denominata **"A.I.A.S. Sezione di Cetraro ETS"** d'ora innanzi "l'Associazione".

L'acronimo ETS o la locuzione "Ente del terzo Settore" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sino ad allora l'associazione sarà denominata **"A.I.A.S. Sezione di Cetraro Onlus"**

L'Associazione ha sede legale nel Comune di CETRARO (CS).

L'Associazione ha durata indeterminata.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Calabria.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, stabilimenti o unità locali produttive e direzionali, comunque denominate.

L'Associazione è Sezione ed articolazione della ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI NAZIONALE (A.I.A.S) Ente del terzo Settore, di seguito indicata anche come A.I.A.S. – ETS, e ne persegue le finalità ed accetta ed osserva il relativo statuto con quanto in esso contenuto, nonché i vari regolamenti.

Art. 2 – Scopi ed attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 117 del 2017, per il perseguimento, sen-



Uscì

Roberto

za scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nello specifico:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della Legge 328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 104/1992 e alla Legge 22 Giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni (art. 5 CTS lett. a);

b) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 CTS lett. b);

c) prestazioni socio sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 Febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (art. 5 CTS lett. c);

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (art. 5 CTS lett. d);

e) istituire, gestire e mantenere strutture residenziali/semiresidenziali per l'erogazione di servizi socio assistenziali a favore delle persone anziane e/o non autosufficienti;

f) istituire, gestire e mantenere casa di cure, cliniche, ambulatori e altre strutture sanitarie, al fine di fornire cure mediche, riabilitative, supporto psicologico e servizi correlati a persone in stato di bisogno.

g) operare nel settore dell'assistenza socio sanitaria, socio educativa e della formazione a favore delle persone con disabilità perseguendo l'obiettivo della solidarietà, della partecipazione effettiva di minori, adulti ed anziani in situazioni di fragilità alla programmazione, organizzazione e gestione democratica dei servizi e delle attività loro destinati

L'Associazione può inoltre:

a) sollecitare gli enti pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di handicap;

b) istituire centri di orientamento e formazione professionale;

c) istituire servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone in situazione di handicap fisico, psichico e sociale;

d) realizzare servizi sociali, residenziali e diurni, comunità-alloggio nei diversi quartieri, centri del "Dopo di noi" Legge 112 del 16.06.2016 e successivi decreti attuativi, centri socio-riabilitativi ed educativi, che perseguano lo scopo di rendere possibile una migliore vita di relazione integrata;

e) istituire e gestire servizi, anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali o da altre strutture convenzionate con il S.S.N. a favore delle persone in stato di handicap fisico, psichico e sociale e delle loro famiglie, con esplicita esclusione di attività che perseguano fini di lucro, anche indiretto;

f) promuovere e/o curare direttamente la formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;

g) gestire anche in convenzione corsi di specializzazione del personale direttivo, docente, educativo (ex D.P.R. del 31/10/1975 e successive modifiche e integrazioni) o equipollenti autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione o della Ricerca Scientifica o da altri enti;

h) istituire e gestire scuole o corsi di formazione o specializzazione per operatori preposti all'azione di recupero, terapisti della riabilitazione, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, psicopedagogisti, assistenti alla persona ed ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione della persona con disabilità nonché corsi di qualificazione ed aggiornamento per le persone in situazione



Relatore

ne di handicap per aiutarle nell'integrazione sociale;

i) svolgere attività e realizzare strutture nel settore del turismo e del benessere

fisico, psichico e sensoriale (cure idrotermali, etc.) non solo in favore delle per-

sone disabili, disagiate e delle loro famiglie;

j) promuovere, diffondere, coordinare e sperimentare attività sportive dilettan-

tistiche non solamente tra le persone disabili e disagiate, a fini agonistici, edu-

cativi, riabilitativi, ricreativi e culturali;

k) acquisire o gestire o locare strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle

specialità sportive dilettantistiche disciplinate da Federazioni Sportive Nazio-

nali o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, con cui l'Associazione intende

affiliarsi;

l) organizzare e partecipare a gare, campionati olimpionici, semiolimpionici, na-

zionali ed internazionali, ed in generale all'attività sportiva delle Federazioni

Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, con cui

l'Associazione intende affiliarsi;

m) stipulare convenzioni con Pubbliche Amministrazioni per ottenere concessioni

marittime e demaniali ad uso non esclusivo dei disabili, dei disagiati e delle lo-

ro famiglie;

n) organizzare e gestire tutti i servizi inerenti l'emergenza/urgenza, sociale e sani-

taria.

o) progettare, realizzare e gestire di attività socio-sanitarie-assistenziali-

educative-riabilitative: servizio di assistenza domiciliare, trasporto per soggetti

in difficoltà, reinserimento sociale e lavorativo, educativa domiciliare, attività

ludico-educative e di cura, attività di laboratorio creativo di vario genere, pro-

duzione artigianale, informatica, attività didattico-espressive, palestra, cinefo-

rum, tempo libero ecc., attività socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali, anche per soggetti provenienti dalle diverse aree del disagio sociale, familiare e penale (anche progetti di messa alla prova);

p) progettare, organizzare e gestire di corsi di formazione professionale e di aggiornamento finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CTS. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, del CTS.

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non è redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere supe-



Roberto Usc

riore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse è pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

L'Associazione potrà accordarsi o consorziarsi con altri Enti ed Associazioni per svolgere in comune, in tutto o in parte, le proprie attività.

Art. 3 - Patrimonio Sociale e Riconoscimento della Personalità Giuridica

Fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, l'Associazione ha piena autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale. Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Ente provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

- a) un Fondo di Dotazione, patrimonio iniziale dell'Associazione, pari ad Euro 332.000,00 (trecentotrentaduemila virgola zero zero) come risulta da relazione di stima redatta dal Dott. Attilio De Nicola, in considerazione della volontà dell'ente di avvalersi della procedura ex articolo 22 del D.lgs 117/17. Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza Personalità Giuridica;

b) un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Ove ne ricorrano i presupposti, l'Organo Amministrativo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e segg. C.C. La deliberazione è adottata con la maggioranza assoluta dei componenti. Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio.

In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell'affare, che con la relazione dell'Organo di Controllo saranno depositati presso il Registro delle Imprese.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro ed in conformità all'articolo 8 comma 2 del CTS, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e/o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le attività indicate nell'articolo 8 comma 3 del CTS.

L'Associazione mantiene nei rapporti con l'A.I.A.S. – ETS e con tutte le sue articolazioni (Comitati Regionali, altre sezioni) la piena autonomia patrimoniale, contrattuale e giuridica, nel rispetto degli scopi e delle finalità di cui all'articolo 2.

L'Associazione non impegna la responsabilità dell'A.I.A.S. – ETS, né delle altre sezioni territoriali, né dei Comitati regionali, per le obbligazioni da essa assunte. Reciprocamente, l'Associazione non è impegnata né responsabile per le obbligazioni as-



Uoi

Federico

sunte dall' A.I.A.S. – ETS, né dalle altre sezioni territoriali, né dai Comitati Regionali.

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

L'Associazione, ogni anno, provvede a trasmettere l'elenco degli associati e a versare all'Associazione A.I.A.S. – ETS una percentuale delle quote associative riscosse a norma dello Statuto Nazionale.

Art. 5 - Associati

Possono essere soci dell'Associazione i fondatorie tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che ne condividono gli scopi, che accettano il presente statuto, l'eventuale regolamento interno nonché lo statuto dell'A.I.A.S. – ETS, messi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Possono essere associati dell'Associazione anche altri Enti del Terzo Settore, aziende ed Enti Commerciali.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'Associazione non impone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non

prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa, ed accettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno nonché lo statuto dell' A.I.A.S. – ETS.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, che dovrà esaminare la domanda nella prima riunione utile, deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso Consiglio Direttivo, nel Libro degli associati.

In caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo deve entro trenta (30) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Contro di essa l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea, al Comitato Regionale o, se non costituito, al Consiglio Nazionale, il quale informa la Sezione del ricorso assegnandole un termine non superiore ai trenta (30) giorni per proporre controdeduzioni.

Il Comitato Regionale o il Consiglio Nazionale decide in via definitiva nella sua prima riunione successiva alla scadenza del termine precedente; la decisione deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'interessato ed alla Sezione.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, se in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso e se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;



Colorelli M.

c) esaminare i libri sociali previa autorizzazione rilasciata dal Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 10 giorni.

Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione;

b) rispettare lo statuto dell'Associazione e dell' A.I.A.S. – ETS, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato, o da qualunque soggetto terzo all'Associazione, non è ripetibile dall'associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato dall'Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio, né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte

Art. 6 - Incompatibilità

Non possono essere soci i dipendenti dell'Associazione.

Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Nazionale, in casi particolari ed eccezionali, il

Consiglio Direttivo dell'Associazione può inoltrare al Consiglio Nazionale dell'A.I.A.S.

– ETS proposte di deroga a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, fino al massimo del dieci per cento (10%) degli associati della Sezione.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

I soci cesseranno di appartenere all'Associazione:

- per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa annuale;
- per decadenza;
- per espulsione.

Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di associato.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica.

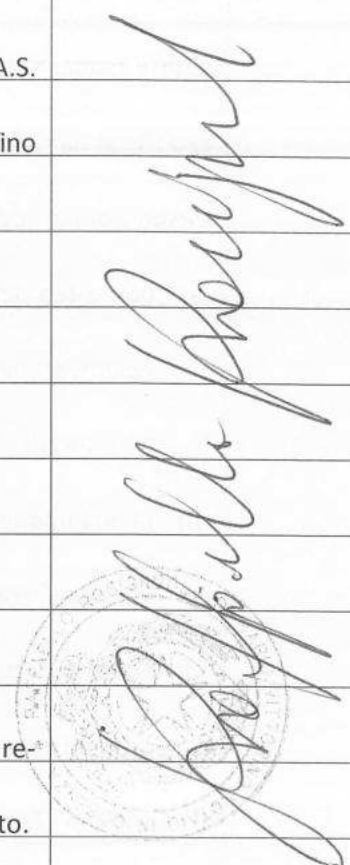
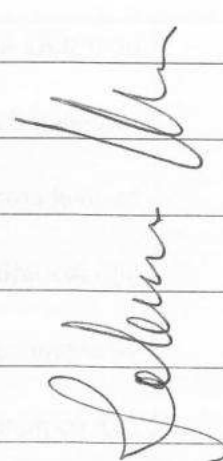
La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Il Consiglio Direttivo all'inizio dell'anno sociale comunica l'obbligo di versamento a tutti gli associati da assolversi entro sessanta (60) giorni ed in assenza può procedere all'esclusione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza degli associati colpiti da provvedimenti di fallimento, di interdizione o di inabilitazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda grave-

A large, stylized handwritten signature in black ink is written vertically along the right margin. To its left, there is a faint, circular official stamp, likely from the Italian Association of Associations (A.I.A.S.), which is partially obscured by the signature.A second handwritten signature in black ink is written vertically along the right margin, below the first signature.

mente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato

e/o che si sia reso autore di fatti gravemente lesivi per l'Associazione.

L'espulsione è adottata nei confronti dei soci che:

a) non ottemperino o comunque violino le disposizioni di questo Statuto, dei Regolamenti ovvero delle delibere e delle decisioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti nelle materie loro attribuite;

b) in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'Associazione;

c) versino in stato di incompatibilità;

d) siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

Il Consiglio Direttivo, venuto a conoscenza di fatti che possono portare all'esclusione dell'associato, lo sospende cautelativamente fino all'accertamento dei fatti; tale decisione deve essere comunicata all'associato mediante lettera raccomandata o posta elettronica.

Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'associato escluso.

Contro i provvedimenti di decadenza, di sospensione e/o di espulsione l'associato

può proporre appello all'Assemblea dell'Associazione.

L'associato espulso non potrà fare parte dell'Associazione, salvo che, nel caso previsto dalla precedente lettera d), sia stato assolto dai reati contestatigli nei successivi gradi di giudizio.

Il socio decaduto potrà essere riammesso su sua istanza ove siano cessati o rimossi i relativi motivi.

Art. 8 - Norme sul Volontariato

I Volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che per libera scelta prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell'articolo 17 del CTS.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:



Handwritten signature.

a) l'Assemblea degli associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");

d) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D.lgs 117/17;

e) l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/17.

Tutte le cariche sono gratuite e non danno luogo ad emolumenti, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse e per conto dell'Associazione, entro i limiti stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo.

In deroga al comma 2 del presente articolo, posto che l'Associazione è un ente gestore di servizi ed attività, si prevede la corresponsione a favore del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo di emolumenti individuali annui, proporzionali all'attività effettivamente prestata da ognuno, non superiori ai limiti previsti dall'articolo 8 comma 3 lettera a) del CTS, da rendere pubblici, ove richiesto, a termini di legge.

La misura del compenso dovrà essere fissata dall'Assemblea Ordinaria dei soci con una apposita deliberazione da inviarsi al Consiglio Nazionale dell'A.I.A.S. – ETS affinché esprima un parere non vincolante sulla conformità alle norme e allo spirito nazionale.

Possono essere eletti per le cariche sociali tutti i soci dell'Associazione, in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso e se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Associazione deve provvedere ad assicurare, in forma collettiva o numerica, colo-

ro che vengono eletti alle cariche sociali, ed i volontari, che collaborano non saltuariamente contro gli infortuni connessi con lo svolgimento delle attività relative alla carica, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio d'esercizio e comunque in tempo utile al successivo deposito entro il 30 giugno di ogni anno al RUNTS.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

É compito dell'Assemblea Ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti l'Organo di Controllo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs 117/17;
- g) eleggere e revocare i componenti l'Organo di Revisione obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/17;
- h) eleggere i delegati che rappresentano l'Associazione all'Assemblea Nazionale A.I.A.S. – ETS;
- i) deliberare su ogni argomento all'ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo;



Man

Roberto

j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs 117/17, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

È compito dell'Assemblea Straordinaria:

a) deliberare sulle modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto;

b) deliberare sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati o dalla maggioranza dei consiglieri, oppure dall'Organo di Controllo entro non oltre 30 giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante "Raccomandata Postale" oppure posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

a) agli associati, ai domicili o agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, ai domicili o agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

L'avviso di convocazione deve essere esposto nell'albo dell'Associazione.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

La relazione del Presidente e la copia del bilancio, qualora l'Assemblea sia stata convocata per procedere all'approvazione del bilancio, dovranno essere depositati presso la segreteria dell'Associazione nei sette giorni che precedono l'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi associato.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli associati in proprio o per delega;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati che vi intervengano in proprio o per delega.

Ogni associato ha diritto a un voto.

Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro



Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale odipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre (3) deleghe. Nel caso in cui gli associati siano superiori a cinquecento (500) l'associato può ricevere sino a cinque (5) deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione le Assemblee sono regolarmente costituite con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e deliberano con la maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di due terzi degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, dei delegati all'Assemblea Nazionale A.I.A.S. – ETS hanno luogo a scrutinio segreto.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso, è

necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione ed è composto dal Presidente e da due (2) fino ad un massimo di sei (6) membri, compresi il Vice Presidente e il Segretario.

I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di associato e vengono eletti dall'Assemblea.

In deroga a quanto disposto dal comma precedente la nomina di uno (1) dei Consiglieri, ai sensi dell'art. 26 comma 5 del CTS, può essere riservata a persona fisica indicata da "Enti del Terzo Settore o Senza Scopo di Lucro", da Enti di cui all'articolo 4, comma 3, o da lavoratori o utenti dell'ente".

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando oltre alle infor-



Handwritten signature

Handwritten signature

mazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del D.LGS 117/17, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- b) professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- c) indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 del codice civile).

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre (3) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

I Consiglieri sono rieleggibili.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea a seguito di comportamento contrastante con

gli scopi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 dello statuto;

d) perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione. Il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà al più presto l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo entro trenta (30) giorni.

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, per qualsiasi motivo tra cui il non partecipare con giustificato motivo a tre sedute consecutive, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prima Assemblea utile, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla funzione, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto il Consigliere cessato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo. In questi ultimi casi deve essere convocato entro dieci (10) giorni dalla richiesta.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche in assenza delle



Salvo

suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro €500.000,00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c) attuare le deliberazioni dell'assemblea dei soci e promuove ogni iniziativa atta al raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Vice presidente e il segretario dell'Associazione;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli associati;

h) amministrare i beni dell'Associazione, autorizzare le spese ed esercitare i relativi controlli;

i) delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri o a commissioni appositamente nominate;

j) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

k) elaborare il regolamento necessario per le modalità procedurali che disciplinano l'elezione del Presidente, dei Consiglieri, dell'Organo di Controllo e di Revisione e dei delegati alle Assemblee Nazionali;

l) provvedere per ogni altra necessità dell'Associazione;

m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisce e adotta, senza indugio, ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,



Roberto Morini

contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo

collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal

caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la le-

gittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di

constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svol-

gimento dell'adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente neo eletto convoca al più presto il Consiglio Direttivo, che nella sua

prima seduta elegge a maggioranza semplice, tra i suoi membri, il Vice Presidente

ed il Segretario dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea a seguito di

comportamenti che risultino in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presi-

dente e dal Segretario. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle adunanze e

delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legitti-

mo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) predisporre la bozza della relazione sulle attività dell'anno di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo;

g) adottare in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Il Presidente dispone, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, delle somme dell'Associazione, delegando eventualmente il compimento delle operazioni bancarie.

La carica di Presidente si perde per:



Handwritten signature

Handwritten signature

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 dello statuto;

d) perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l'Amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Art. 13 - Organo di Controllo e di Revisione

L'Organo di Controllo, ai sensi dell'articolo 30 del CTS, ove presente, può essere monocratico o collegiale.

L'Organo di Controllo collegiale, è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea non necessariamente tra gli associati. Esso nomina al suo interno un Presidente.

In caso di nomina di un Organo di Controllo collegiale sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente alla cessazione dalla carica dei membri effettivi, dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica di uno dei Membri Effettivi. Qualora competa all'Organo di Controllo la funzione di Revisione Legale esso può essere monocratico o collegiale e tutti i membri devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre (3) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

È compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- b) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigilare sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili;
- d) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercitare il controllo contabile;
- f) esercitare il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del CTS;
- g) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS;
- h) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ove presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

L'Organo di Controllo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri dello stesso Organo.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre



Handwritten signature.

giorni prima.

L'Organo di Controllo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può riunirsi con gli intervenuti anche dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dell'Organo di Controllo. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale che va trascritto nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo", conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

L'Organo di Controllo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro dell'Organo di Controllo più anziano d'età.

Le deliberazioni dell'Organo di Controllo sono assunte con il voto favorevole della

maggioranza.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

È prevista una remunerazione dell'incarico facendo riferimento alle tariffe professionali.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla funzione di Revisione Legale, questa è esercitata da un Organo di Revisione o da una società iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Revisione, qualora nominato ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs 117/17, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente tra gli associati.

Il componente l'Organo di Revisione deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti, e può essere prevista una remunerazione dell'incarico facendo riferimento alle tariffe professionali.

L'Organo di Revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la Revisione Legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di Revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'Organo di Revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.



Handwritten signature

Handwritten signature

Art. 14 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) Libro degli associati;
- b) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trasciversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo e di Revisione;
- e) Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il Libro degli associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Art. 15 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 del CTS, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 del CTS, se previsto

per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Qualora l'Associazione presenti ricavi, rendite, proventi di cui all'articolo 14 del CTS, si impegna ad ottemperare a quanto descritto nel suddetto articolo.

Art. 16 - Scioglimento e destinazione patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo che dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 45 del CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre sezioni dell'A.I.A.S. – ETS, preferibilmente della stessa regione -purché costituite sotto forma di ETS- o in favore dell'A.I.A.S. ETS o di altri Enti del Terzo Settore.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs 117/17 (Codice del Terzo Settore) e le disposizioni attuative dello stesso e per analogia ed estensione le norme dello statuto dell'A.I.A.S. NAZIONALE -



Handwritten signature

Handwritten signature

